



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area:

DETERMINAZIONE

N. A00310 del 23/01/2012

Proposta n. 24859 del 20/12/2011

Oggetto:

D.M. 07/02/2011 - "Delimitazione delle aree infestate e prescrizione delle misure fitosanitarie da attuare per il contenimento e l'eradicazione del punteruolo rosso delle palme. Ampliamento ai comuni di Ronciglione, Sutri, Morlupo, Fara in Sabina, Montelibretti, Formello, Trevignano Romano, Montalto di Castro, Anagni, Monte San Giovanni Campano, Alvito, Ausonia, San Giorgio a Liri"

Proponente:

Estensore	ESPOSITO NUNZIO	_____
Responsabile del procedimento	ESPOSITO NUNZIO	_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: “Delimitazione delle aree infestate e prescrizione delle misure fitosanitarie da attuare per il contenimento e l’eradicazione del punteruolo rosso delle palme. Ampliamento ai comuni di Ronciglione, Sutri, Morlupo, Fara in Sabina, Montelibretti, Formello, Trevignano Romano, Montalto di Castro, Anagni, Monte San Giovanni Campano, Alvito, Ausonia, San Giorgio a Liri.” - D.M. 07/02/2011.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

su proposta del Direttore Regionale Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6, concernente: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTE la decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2007/365/CE del 25 maggio 2007, che stabilisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), così come modificata dalle decisioni n. 2008/776/CE e n. 2010/467/UE;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che all’art. 54 definisce le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, concernente: “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” che, tra l’altro, affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali i quali, ai sensi dell’articolo 50 lettere g) ed i), possono:

- prescrivere, sul territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant’altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l’estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

VISTA la Legge Regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente: “Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale in attuazione della Direttiva 91/683/CEE del Consiglio del 19.12.1991 e del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 536”;

VISTO il decreto del MIPAAF 7 febbraio 2011, concernente: “Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche”.

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008, concernente: “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”, che all’articolo 2 definisce l’ambito di intervento del Sindaco anche in situazioni in cui si verificano comportamenti che danneggiano il patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

VISTA la Determinazione Dirigenziale 02.05.2011, n. A4529 “Piano d’azione regionale per il contenimento e l’eradicazione del punteruolo rosso delle palme” - D.M. 07/02/2011, con la quale è stato definito il piano d’azione regionale per il contenimento e l’eradicazione del punteruolo rosso delle palme, cui

tutti gli interessati devono attenersi al fine di conseguire l'eradicazione dell'organismo nocivo dal territorio regionale;

VISTA la Determinazione Dirigenziale 19.05.2011, n. A5244 concernente: "Nuova delimitazione delle aree infestate e prescrizione delle misure fitosanitarie da attuare per il contenimento e l'eradicazione del punteruolo rosso delle palme" - D.M. 07/02/2011;

CONSIDERATO che dai monitoraggi effettuati successivamente alla delimitazione di cui alla Determinazione Dirigenziale 02.05.2011, n. A4529, risulta che l'infestazione del punteruolo rosso, si è ulteriormente estesa ai territori comunali di: Ronciglione, Sutri, Morlupo, Fara in Sabina, Montelibretti, Formello, Trevignano Romano, Montalto di Castro, Anagni, Monte San Giovanni Campano, Alvito, Ausonia, San Giorgio a Liri;

RITENUTO sulla base delle risultanze dei monitoraggi espletati, di dover aggiornare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto MIPAAF 07/02/2011, la delimitazione della "zona di contenimento" del *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), e della relativa "zona cuscinetto";

RITENUTO che nella "zona di contenimento", l'accertamento da parte del Servizio Fitosanitario Regionale, per la conferma delle segnalazioni da parte dei soli proprietari o conduttori a qualsiasi titolo delle palme infestate non è sempre indispensabile in quanto rallenta le azioni di contenimento del parassita che devono essere intraprese con la massima tempestività;

RITENUTO che, fermo restando gli accertamenti effettuati dal Servizio Fitosanitario Regionale, è necessario imporre nella "zona di contenimento", ai sensi dell'art. 8 del decreto MIPAAF 07/02/2011, ai proprietari e/o i conduttori di vegetali di palma a qualsiasi titolo, a conoscenza dello stato infestato dei propri vegetali, di eseguire immediatamente le misure fitosanitarie di cui al "Piano d'azione regionale per il contenimento e l'eradicazione del punteruolo rosso delle palme", adottato con determinazione n. A4529 del 02.05.2011, con l'obbligo di notifica al Servizio Fitosanitario Regionale ed al Comune sul cui territorio è ubicata la palma infestata, attraverso l'apposito modello di notifica allegato della presente determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che le Amministrazioni Comunali, per effetto dell'art. 8 del decreto MIPAAF 07/02/2011 e del combinato disposto dell'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", devono concorrere utilmente alla salvaguardia delle palme attraverso la verifica sull'esecuzione delle misure prescritte dal piano d'azione regionale per il contenimento e l'eradicazione del punteruolo rosso delle palme, attraverso l'emanazione di atti per la loro attuazione anche al fine di tutelare la pubblica incolumità e il decoro urbano;

DETERMINA

per quanto in premessa,

ai sensi dell'articolo 50 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e degli art. 2 e 7 decreto MIPAAF 07/02/2011 "Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche"

A) di prescrivere l'obbligo ai proprietari e/o i conduttori a qualsiasi titolo di vegetali di palma infestati da punteruolo rosso, ricadenti nella "zona di contenimento" di seguito individuata, di:

- attuare immediatamente le misure fitosanitarie sui vegetali di palma infestati dal punteruolo rosso delle palme, nel rispetto delle prescrizioni del "Piano d'azione regionale per il contenimento e l'eradicazione del punteruolo rosso delle palme", di cui alla determinazione n.A4529 del 02.05.2011, che si intendono integralmente riportate nel presente atto;

previa

- notifica, secondo l'apposito modello allegato alla presente determinazione, al Servizio Fitosanitario Regionale ed al Comune sul cui territorio è ubicata la palma infestata, con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, per i dovuti controlli.

Tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione delle misure fitosanitarie imposte, sono a carico dei proprietari e/o i conduttori a qualsiasi titolo di vegetali di palma, ai sensi dell'art. 10 del sopracitato decreto MIPAAF 07/02/2011 e dell'art. 56 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

B) di delimitare, quale “zona di contenimento” le aree coincidenti con l'intero territorio dei comuni dove è stata accertata la presenza del *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), di seguito elencati:

ZONA DI CONTENIMENTO

PROVINCIA	COMUNI
RIETI	FARA IN SABINA* .
LATINA	APRILIA, CISTERNA DI LATINA, CORI, FONDI, FORMIA, GAETA, ITRI, LATINA, LENOLA, MINTURNO, MONTE SAN BIAGIO, PONTINIA, PRIVERNO, PROSEDI, ROCCASECCA DEI VOLSCI, SABAUDIA, SAN FELICE CIRCEO, SERMONETA, SEZZE, SONNINO, SPERLONGA, SPIGNO SATURNIA, TERRACINA.
VITERBO	CIVITA CASTELLANA, MONTALTO DI CASTRO* , NEPI, RONCIGLIONE* , SUTRI* , TARQUINIA, VEJANO, VETRALLA.
FROSINONE	ALATRI, ALVITO* , ANAGNI* , AQUINO, AUSONIA* , BOVILLE ERNICA, CASSINO, CASTRO DEI VOLSCI, CECCANO, CERVARO, ESPERIA, FALVATERRA, FERENTINO, FROSINONE, GIULIANO DI ROMA, ISOLA DEL LIRI, MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO* , PASTENA, PICO, PIGNATARO INTERAMNA, PONTECORVO, ROCCASECCA, SAN GIORGIO A LIRI* , SAN GIOVANNI INCARICO, SANT'APOLLINARE, SANT'ELIA FIUMERAPIDO, SAN VITTORE DEL LAZIO, VEROLI, VILLA SANTO STEFANO.
ROMA	ALBANO LAZIALE, ALLUMIERE, ANGUILLARA SABAZIA, ANZIO, ARDEA, ARICCIA, BRACCIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CASTEL GANDOLFO, CERVETERI, CIAMPINO, CIVITAVECCHIA, COLONNA, FIUMICINO, FONTE NUOVA, FORMELLO* , FRASCATI, GALLICANO NEL LAZIO, GENZANO DI ROMA, GROTTAFERRATA, GUIDONIA MONTECELIO, LADISPOLI, LANUVIO, LARIANO, MARINO, MENTANA, MONTE COMPATRI, MONTELIBRETTI* , MONTE PORZIO CATONE, MONTEROTONDO, MORLUPO* , NEMI, NETTUNO, PALESTRINA, PALOMBARA SABINA, POMEZIA, ROCCA DI PAPA, ROCCA PRIORA, ROMA, SAN SECAREO, SANTA MARINELLA, TIVOLI, TOLFA, TREVIGNANO ROMANO* , VELLETRI, ZAGAROLO.

*** I COMUNI RIPORTATI IN GRASSETTO SONO QUELLI DI RECENTE INFESTAZIONE E PRECEDENTEMENTE ERANO SITUATI IN ZONA CUSCINETTO.**


C) di delimitare, quale “zona cuscinetto”, le aree coincidenti con l'intero territorio dei comuni dove non è stata accertata la presenza del *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), ma ricadenti nella fascia perimetrale di almeno 10 km a partire dal confine della zona insediamento, così individuate:

ZONE CUSCINETTO

PROVINCIA	COMUNI
LATINA	BASSIANO, CAMPODIMELE, CASTELFORTE, MAENZA, NORMA, ROCCAGORGA, ROCCA MASSIMA, SANTI COSMA E DAMIANO.
ROMA	AFFILE, AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, ARCINAZZO ROMANO, ARTENA, ARSOLI, BELLEGRA, CAMERATA NUOVA, CANALE MONTERANO, CANTERANO, CAPENA, CAPRANICA PRENESTINA, CARPINETO ROMANO, CASAPE, , CASTEL MADAMA, CASTELNUOVO DI PORTO, CASTEL SAN PIETRO ROMANO, CAVE, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CICILIANO, CINETO ROMANO, CIVITELLA SAN PAOLO, COLLEFERRO, COLONNA, FIANO ROMANO, FILACCIANO, GAVIGNANO, GENAZZANO, GERANO, GORGA, JENNE, LABICO, LICENZA, MAGLIANO ROMANO, MANDELA, MANZIANA, MARANO EQUO, MARCELLINA, MAZZANO ROMANO, MONTE FLAVIO, MONTELANICO, MONTORIO ROMANO, MORICONE, NAZZANO, NEROLA, OLEVANO ROMANO, PERCILE, PISONIANO, POLI, PONZANO ROMANO, RIANO, RIGNANO FLAMINIO, RIOFREDDO, ROCCA CANTERANO, ROCCA DI CAVE, ROCCAGIOVINE, ROCCA SANTO STEFANO, ROIATE, ROVIANO, SACROFANO, SAMBUCCI, SAN GREGORIO DA SASSOLA, SAN POLO DEI CAVALIERI, SANT'ANGELO ROMANO, SANT'ORESTE, SAN VITO ROMANO, SARACINISCO, SEGNI, SUBIACO, TORRITA TIBERINA, VALLEPIETRA, VALLINFREDA, VALMONTONE, VICOVARO, VIVARO ROMANO.

FROSINONE	ACQUAFONDATA, ACUTO, AMASENO, ARCE, ARNARA, ARPINO, ATINA, BELMONTE CASTELLO, BROCCO STELLA, CAMPOLI APPENNINO, CASALATTICO, CASALVIERI, CASTELLIRI, CASTENUOVO PARANO, CASTROCELO, CEPRANO, COLFELICE, COLLEPARDO, COLLE SAN MAGNO, CORENO AUSONIO, FILETTINO, FIUGGI, FONTANA LIRI, FONTECHIARI, FUMONE, GALLINARO, GUARCINO, MOROLO, PALIANO, PATRICA, PESCOSOLIDO, PICINISCO, PIEDIMONTE SAN GERMANO, PIGLIO, POFI, POSTA FIBRENO, RIPI, ROCCA D'ARCE, SAN BIAGIO SARACINISCO, SAN DONATO VAL DI COMINO, SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO, SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO, SANTOPADRE, SERRONE, SETTEFRATI, SGURGOLA, SORA, STRANGOLAGALLI, SUPINO, TERELLE, TORRE CAJETANI, TORRICE, TREVI NEL LAZIO, TRIVIGLIANO, VALLECORSIA, VALLEMAIO, VALLEROTONDA, VICALVI, VICO NEL LAZIO, VILLA LATINA, VILLA SANTA LUCIA, VITICUSO.
VITERBO	ARLENA DI CASTRO, BARBARANO ROMANO, BASSANO ROMANO, BASSANO IN TEVERINA, BLERA, CALCATA, CANEPINA, CANINO, CAPRANICA, CAPRAROLA, CARBOGNANO, CASTEL SANT'ELIA, CORCHIANO, FABRICA DI ROMA, FALERIA, GALLESE, MONTE ROMANO, MONTEROSI, ORIOLO ROMANO, ORTE, SORIANO NEL CIMINO, TESSENNANO, TUSCANIA, VALLERANO, VASANELLO, VIGNANELLO, VITERBO, VITORCHIANO, VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA.
RIETI	CANTALUPO IN SABINA, CASAPORTA, CASPERIA, CASTELNUOVO DI FARFA, COLLE DI TORA, COLLEVECCHIO, FORANO, MAGLIANO SABINA, MOMPEO, MONTEBUONO, MONTELEONE SABINO, MONTENERO SABINO, MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA, MONTOPOLI DI SABINA, ORVINIO, POGGIO CATINO, POGGIO MIRTETO, POGGIO MOIANO, POGGIO NATIVO, POGGIO SAN LORENZO, PAZZAGLIA SABINA, ROCCANTICA, SALISANO, SCANDRIGLIA, SELCI, STIMIGLIANO, TARANO, TOFFIA, TORRICELLA IN SABINA, TORRI IN SABINA, TURANIA, VACONE.

DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO DELLA REGIONA LAZIO INFESTATO DAL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME *Rhynchophorus ferrugineus*



D) Le Amministrazioni Comunali sui cui territori ricadono palme infestate dal punteruolo rosso, concorrono alla salvaguardia delle palme attraverso la verifica sull'esecuzione delle misure fitosanitarie individuate dal piano d'azione regionale per il contenimento e l'eradicazione del punteruolo rosso delle palme, anche attraverso l'emanazione di atti per la loro attuazione al fine di tutelare il patrimonio palmicolo, la pubblica incolumità e il decoro urbano, per effetto del combinato disposto dell'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione" e del decreto MIPAAF 07/02/2011.

E) Nella zona cuscinetto ed in quella indenne vige l'obbligo che chiunque sospetti o accerti la comparsa dell'organismo nocivo deve darne immediata comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale che dispone specifici accertamenti ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

La mancata esecuzione delle misure fitosanitarie, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000.

Le presente determinazione, a motivo dell'emergenza fitosanitaria, entra in vigore il giorno stesso della sua adozione e sarà pubblicata sul Sito internet e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Luca Fegatelli



Notifica_interventi.d
oc